



CITTA' DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 15/02/2024

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici, del mese di Febbraio alle ore 18:20, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CANTO' GINO	SI
PALOZZO ANNALISA	SI
SBORGIA CAMILLO	SI
SANTAVENERE TIZIANO	SI
TATILLI GIANNI	SI
DI DOMIZIO CRISTINA	SI
PAOLINI ANTONELLA	SI
D'ANGELO ANDREA	SI
AMBROSINI M. GIULIA	SI
FARINACCIA GERMANO	SI
MAIANO GIUSEPPE	SI
FAIETA ANGELO	SI
CANZANO PIERPAOLO	SI
DI MEO DOMENICO	--
LUCIANI GIANMARCO	SI
CIUFFI MONICA	--
D'INNOCENTE LILIANA	SI

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale **PICA STEFANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **PAOLINI ANTONELLA**, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente cede la parola al sindaco per l'illustrazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 22.12.2020, il Comune di Cepagatti ha istituito e regolamentato detto nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, a valere dal 1° gennaio 2021;

- la normativa nazionale disponeva inoltre che il Canone venisse disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Vista la disposizione di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Considerato che tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale ruolo preminente spetta all'attività di semplificazione e agevolazione delle procedure di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali (Canone Patrimoniale e Canone mercati);

Rilevato che nel Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale si ritiene opportuno modificare alcuni articoli per:

- rettificare in diminuzione le indennità da applicare per gli impianti abusivi (dal 50% al 5%) e le sanzioni per ritardato pagamento entro i 30 gg dalla scadenza (dal 30% la sanzione è ridotta ad un punto percentuale per ciascun giorno di ritardo) ed eliminando la soglia minima e massima prevista in precedenza dall'art. 32 c. 1;
- posticipare l'adeguamento delle esposizioni pubblicitarie di ulteriori 3 anni in modo da recepire le nuove norme del Piano degli Impianti Pubblicitari che deve essere approvato;

Ritenuto opportuno modificare i seguenti articoli del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria:

art. 5 c. 11 con introduzione lettera f e g:

f) i cartelli "vendesi/affittasi" posti sugli immobili da vendere o da locare;

g) pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile.

art. 31 rettificati c. 3,4,5, 6 ed introduzione comma 7:

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. **L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 5%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.**
4. **Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.**
5. **L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).**
6. **In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.**
7. **Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b)**

del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

art. 32 rettificati c. 1 e 2:

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.**
- 2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta e pari ad un punto percentuale per ciascun giorno di ritardo.**

art. 47 introduzione comma 6:

- 6. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 3 anni.**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 446 del 1997;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione;

Visto il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Intervengono i Consiglieri Santavenere , Canzano ed il Sindaco.

Il Cons. Canzano preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza.

Udita la discussione, come da trascrizione della registrazione della seduta che si allega al presente atto, con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Canzano, Luciani, D'Innocente) e astenuti n. 0.

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ed adottare, per le ragioni in dettaglio sopra esposte, a valere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 55/2020 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2022, n. 72/2022 e n. 5/2023:

art. 5 c. 11 introduzione lettera f e g:

- f) **f) i cartelli “vendesi/affittasi” posti sugli immobili da vendere o da locare;**
- g) **g) pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso relativamente l’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile.**

art. 31 rettificati c. 3,4,5, 6 ed introduzione comma 7:

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell’atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l’obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un’indennità per la durata accertata dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. **L’indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall’occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 5%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.**
4. **Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d’anno.**
5. **L’avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall’eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).**
6. **In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero**

utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

art. 32 rettificati c. 1 e 2:

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta e pari ad un punto percentuale per ciascun giorno di ritardo.

art. 47 introduzione comma 6:

6. Il termine di cui al precedente comma, si intende prorogato di ulteriori 3 anni.

3. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria è quello riportato quale ALLEGATO 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in neretto le modifiche apportate;

4. di dare atto che per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 160/2019, nonché le altre norme in materia;

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;

6. di pubblicare il Regolamento allegato al presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ente;

Infine con la seguente votazione:

Presenti e votanti n. 15, voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Canzano, Luciani, D'Innocente) e astenuti n. 0, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 47 del 11/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile DI GIUGNO MILENA in data 17/01/2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 47 del 11/01/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA in data 18/01/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

PAOLINI ANTONELLA

Il Segretario Generale

PICA STEFANIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 337

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SIDONIO VALENTINA attesta che in data 01/03/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 6 del 15/02/2024 con oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da SIDONIO VALENTINA il 01/03/2024.